

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-12-2012) 18-01-2013, n. 2725

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE  
D'APPELLO DI TORINO;

nei confronti di:

D.V.D. N. IL (OMISSIS) C/;

avverso la sentenza n. 406/2010 GUP PRESSO TRIB. MINORI di TORINO, del 23/01/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

## Svolgimento del processo

1) - Il Gup presso il Tribunale per i minorenni di Torino giudicava:

D.V.D..

imputato dei reati ex art. 648 c.p., art. 337 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 612 c.p., comma 2 e dei reati ex art. 116 C.d.S., comma 3 e L. n. 110 del 1975, art. 4;

2) - Al termine dell'udienza preliminare il GUP, con decisione del 23.01.2012, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per concessione del perdono giudiziale;

3) - Il PG di Torino ricorre per cassazione, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

4) - il ricorrente censura la decisione impugnata per manifesta illogicità della motivazione, avendo riconosciuto il beneficio del perdono giudiziale sulla scorta della giovane età e della confessione, pur ammettendo che quest'ultima era stata solo parziale e trascurando illogicamente di considerare l'assenza dei criteri necessari per la concessione del beneficio; segnala al riguardo l'illogicità della motivazione nella parte in cui fa menzione della **◉messa◉** alla **◉prova◉** in altro processo, circostanza valorizzata positivamente dal Gup ma che, al contrario, era di valenza negativa, denunciando la pendenza di altro procedimento;

CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.

## Motivi della decisione

5) - Il ricorso è ammissibile in quanto la sentenza di non luogo a procedere, pronunciata in sede di udienza preliminare, per concessione del perdono giudiziale, è soggetta, in virtù del rinvio alle norme generali del codice di rito contenuto nel D.P.R. n. 448 del 1988, art. 1 ai mezzi di impugnazione previsti dall'art. 428 cod. proc. pen. e, quindi, al ricorso per cassazione. (Cassazione penale, sez. 5, 30/09/2009, n. 48037).

6) - Il ricorso è fondato, atteso che la motivazione impugnata risulta del tutto carente riguardo alla mancata determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio in violazione del principio, costantemente affermato, per il quale in tema di perdono giudiziale il limite di pena che ne consente l'applicabilità va determinato in concreto tenendo conto della diminuzione della minore età.

(Cassazione penale, sez. 2, 17/12/1990 - conforme: Cassazione penale, sez. 2, 04/05/2011, n. 23637).

7) - La determinazione della pena in concreto è, infatti, necessaria, ad esempio, nel caso in cui si decida di estendere il perdono giudiziario ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio, (Corte Cost. 5 luglio 1973, n. 108), oppure in caso di concessione di nuovo perdono giudiziale per reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, possibile nei limiti di pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilità del beneficio (Corte Cost. 7.7.1976, n. 274).

8) - Nella specie il Tribunale non ha, invece, motivato relativamente alla pena ritenuta applicabile nella specie, non indicando neanche la pena base pur avendo fatto riferimento, nella sintetica motivazione, all'epoca risalente del fatto, alla concedibilità delle attenuanti generiche e della minore età.

9) - La decisione del giudice minorile risulta censurabile anche laddove, nel concedere il perdono giudiziale, ha fondato la prognosi di futuro buon comportamento, e cioè la ragionevole presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (che è l'elemento strutturale dell'istituto), sul dato di incensuratezza dell'imputato, giacché l'assenza di precedenti penali è solo uno dei ben più

numerosi parametri, oggettivi e soggettivi, indicati nell'art. 133 c.p. ai fini della formulazione del giudizio prognostico (art. 169 c.p., comma 1). In proposito, se è pur vero che il giudice, per formulare tale giudizio, può basarsi anche su uno solo di tali plurimi elementi, egli, in tal caso, deve dare conto di siffatta scelta discrezionale ed esprimere puntuale motivazione concernente le ragioni per cui un solo dato (ad esempio, l'incensuratezza) prevalga in modo determinante sugli altri (ad esempio, la gravità dei fatti o le modalità della condotta). Ciò che è ancora più pregnante nel giudizio minorile, avente a oggetto personalità in formazione, nel quale, dunque, di necessità devono entrare in valutazione non solo il dato dell'incensuratezza (di per sé riferito al passato), ma ulteriori e più rilevanti elementi rivelatori della personalità del minore e integratori, eventualmente, di una positiva prognosi, quali (quantomeno) le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali. (Cassazione penale, sez. II, 30/10/2008, n. 45080).

10) - La sentenza impugnata risulta emessa in violazione dei predetti principi, sicché va annullata con rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Torino, in persona di giudice diverso, per nuovo giudizio.

11) - Va, inoltre, rammentato che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 190, art. 52 in caso di diffusione della sentenza vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutti i minorenni.

## **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Torino per nuovo giudizio.